



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI - ANNO 2024

TERMINI DI APERTURA DEL PRESENTE BANDO:

DALLE ORE 10:00 DEL 5 FEBBRAIO 2024 ALLE ORE 16:00 DEL 29 MARZO 2024

ART. 1 – FINALITÀ E DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, e in particolare, al fine di massimizzare le opportunità di crescita internazionale delle PMI per renderle maggiormente competitive sui mercati globali, facendo leva anche sul digitale, concede contributi a fondo perduto per la partecipazione delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini ad eventi fieristici, con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione.

2. La dotazione finanziaria complessivamente stanziata è pari a euro 200.000,00.

3. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- prorogare/riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili o per motivi tecnici;
- incrementare lo stanziamento, ove possibile, in caso di esaurimento delle risorse stanziate inizialmente;
- chiudere anticipatamente il Bando, in caso di esaurimento delle risorse o per motivi tecnici.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INTERVENTO

1. Le manifestazioni ammesse al contributo sono esclusivamente le fiere internazionali organizzate all'estero o le fiere in Italia purché con qualifica internazionale; la partecipazione alle predette fiere può avvenire sia in presenza, sia in modalità digitale (fiere virtuali con partecipazione da remoto).

2. **Limitatamente alle fiere in Italia** si fa esclusivo riferimento alle fiere con qualifica internazionale certificata, secondo la norma ISO 25639:2008, presenti nell'elenco del [calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome](#), secondo le date effettive di svolgimento così come aggiornate dagli Enti organizzatori.

3. È ammessa solo la partecipazione come espositore diretto, titolare dell'area espositiva o comunque documentabile da catalogo.

4. Per ciascuna impresa sarà ammessa una sola richiesta di contributo a fronte della partecipazione ad una manifestazione fieristica organizzata nel periodo ricompreso tra il 01.01.2024 e il 31.12.2024.

ART. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI

1. Possono partecipare al presente Bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI), ai sensi dell'Allegato I al Reg. UE n. 651/2014.

2. Possono accedere al contributo le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano una localizzazione regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini;



- siano attive e in regola con i pagamenti del diritto camerale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione;
 - non siano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - non rientrino nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 2023/2831 (pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli – si veda il successivo art. 7);
 - siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale valida e attiva che sarà utilizzata per le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente Bando;
 - abbiano assolto gli obblighi contributivi di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni (DURC regolare);
 - rispettino le condizioni previste da D.L. 95/2012 art. 4 comma 6, convertito in L. 135/12, secondo il quale: "Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino alla liquidazione del contributo, fatti salvi i casi in cui è ammessa la regolarizzazione ai sensi del presente Bando, pena l'esclusione dell'agevolazione.
4. Sono esclusi i Consorzi, sia con attività interna che esterna. Sono escluse le società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Il contributo concedibile non potrà superare il 50% delle spese ammesse (al netto di IVA) e sarà computato fino ad un massimo di:
- **euro 2.000,00** per partecipazioni in presenza a fiere in Italia, Repubblica di San Marino e Unione Europea;
 - **euro 4.000,00** per partecipazioni in presenza a fiere extra Unione Europea;
 - **euro 2.000,00** per partecipazioni a fiere virtuali.
2. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 5 – RATING DI LEGALITÀ

1. Alle imprese in possesso del rating di legalità indipendentemente dal numero di "stellette" possedute, verrà riconosciuta una premialità ulteriore pari a **euro 200,00** e nel rispetto dei massimali de minimis.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa (al netto di bolli, imposte o qualsiasi altro onere o commissione):
- nel caso di **fiere in presenza**:
- noleggio e allestimento dell'area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc);
 - iscrizione al catalogo ufficiale;

1 Il Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012 ha introdotto il "rating di legalità", strumento innovativo sviluppato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM che riconosce premialità alle aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale.



- hostess, steward e interpreti con personale esterno all'impresa incaricato specificamente per l'evento fieristico;
- trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della manifestazione fieristica, compresi gli oneri assicurativi e spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto del materiale nell'ambito dello spazio fieristico;
- spese per noleggio di impianti audio-visivi, di attrezzature e strumentazioni varie a supporto dell'attività di comunicazione, promozione nello spazio fieristico;
- spese per la realizzazione di materiale pubblicitario e promozionale, anche di tipo multimediale, strettamente connesse alla partecipazione alla fiera;
- spese per la realizzazione di prodotti virtuali e vetrine interattive ad integrazione del materiale fisico esposto e per migliorare la customer experience, strettamente connesse alla partecipazione alla fiera;
- servizi digitali per ottimizzare l'agenda degli incontri e per monitorare l'efficacia dell'investimento legato alla partecipazione all'evento fieristico;

nel caso di **fiere virtuali**:

- iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo digital, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione;
- servizi specialistici per la progettazione e la produzione di contenuti digitali connessi alla partecipazione alla fiera;
- servizi digitali per ottimizzare l'agenda degli incontri e la gestione degli eventi e delle attività collegate, nonché per monitorare l'efficacia dell'investimento legato alla partecipazione all'evento fieristico.

2. Alle spese sopra elencate si applicano i seguenti **vincoli**:

- ai fini del corretto funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, ad ogni progetto di spesa attuato con risorse pubbliche (compresi gli incentivi a favore di attività produttive, come nel presente Bando) viene assegnato un **CUP (Codice Unico di Progetto)²**. Pertanto, per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, **sui documenti di spesa dovrà essere riportato il CUP**, che verrà comunicato all'impresa beneficiaria a seguito della concessione del contributo, come ulteriormente specificato all'art. 11 del presente Bando;
- le spese per la partecipazione alle fiere sono ammissibili solo se l'impresa partecipa **come espositore documentabile da catalogo**;
- **le spese devono essere documentate, intestate al soggetto richiedente il contributo**, contenenti la chiara individuazione dell'intervento effettuato, in relazione all'evento fieristico oggetto di domanda;

3. **Non sono ammissibili**:

- le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, di navette, di parcheggio, di rappresentanza e di produzioni di campionature;
- spese per commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- spese per l'utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell'impresa beneficiaria
- gli interessi, i mutui, i tributi, i diritti doganali, gli oneri fiscali e previdenziali di qualunque natura o genere.
- le spese in seguito a fatturazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo;

ART. 7 – REGIME DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse in forma di sovvenzione diretta sulla base del Reg. UE n. 2023/2831, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

² Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP) per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.



Europea agli aiuti “de minimis” che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell’acquacoltura.

2. La normativa richiamata comporta che un’impresa unica³ (art. 2 comma 2 Reg. UE n. 2023/2831) non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime “de minimis”, per un importo superiore a 300.000,00 euro nell’arco di tre anni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

3. Il suddetto Reg. 2023/2831, ai fini della verifica dei contributi in “de minimis” già concessi alla medesima impresa, stabilisce altresì che tutte le imprese controllate dalla stessa impresa siano da considerare come un’unica impresa. I contributi “de minimis” ricevuti dalle controllate devono quindi essere sommati a quelli della controllante.

4. La Camera di commercio della Romagna, attraverso il Registro Nazionale Aiuti, provvede a verificare i contributi in “de minimis” ricevuti dalle imprese negli ultimi 3 anni a partire dalla data di concessione del contributo all’impresa stessa. Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti dalle imprese nel triennio di riferimento, la Camera di commercio della Romagna provvederà a concedere il contributo con apposito atto amministrativo, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

5. In sede di liquidazione del contributo ai beneficiari, nel caso il contributo erogato risulti inferiore a quello concesso, la Camera di commercio della Romagna provvederà a ricalcolare l’aiuto di cui avranno effettivamente beneficiato le imprese e a ridurlo proporzionalmente con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti di Stato.

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo devono essere trasmesse **esclusivamente** in modalità telematica, con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell’impresa, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov (Agef), **dalle ore 10:00 del 05.02.2024 alle ore 16:00 del 29.03.2024**, salvo chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei fondi disponibili o per motivi tecnici, comunicata nella sezione del sito istituzionale www.romagna.camcom.it, dedicata al presente Bando.

2. Saranno considerate irricevibili, e quindi escluse senza esame istruttorio, le istanze:

- presentate in modalità difforme da quella indicata al comma 1 del presente articolo;
- trasmesse prima del 05.02.2024 e dopo il 29.03.2024;
- che recano nel Modello Base la firma digitale di un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
- carenti del Modello Base.

3. Sul sito camerale www.romagna.camcom.it sono pubblicate le istruzioni operative per la trasmissione

³ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.



telematica delle domande ed eventuali avvisi per sospensioni tecniche nella ricezione delle domande.

4. A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **MODELLO BASE** generato dal sistema, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- **MODULO DI DOMANDA**, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- assolvimento dell'imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) effettuato con una delle seguenti modalità:
 - versamento tramite modello F24, che dovrà essere allegato quietanzato (facsimile disponibile sul sito internet www.romagna.camcom.it);
 - versamento tramite il Servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate, allegando la relativa ricevuta di pagamento;
 - acquisto e annullamento di una marca da bollo, il cui il numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. La marca da bollo deve essere conservata in originale per eventuali successivi controlli.

5. La mancata trasmissione dei moduli di cui al punto 4, che devono essere anche firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante, comporta l'inammissibilità della domanda di cui non è consentita la regolarizzazione successiva; pertanto la mancanza della firma comporta l'inesistenza sostanziale dell'istanza stessa.

6. Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa sono considerate inammissibili, non sanabili, e non verrà attivato l'esame dell'istanza.

7. La presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione necessaria ai fini della partecipazione al presente Bando è a totale ed esclusivo rischio del partecipante stesso, il quale si assume la propria responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della documentazione dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Camera di commercio della Romagna ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro i termini perentori previsti.

8. La Camera di commercio della Romagna invia tutte le comunicazioni relative allo stato della pratica e le richieste di integrazioni o chiarimenti tramite la propria PEC istituzionale all'indirizzo PEC dell'impresa comunicato e registrato nel Registro Imprese.

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, AMMISSIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 D.lgs. 31 marzo 1998 n.123) secondo l'**ordine cronologico** di arrivo delle istanze di contributo.

2. La Camera di commercio esamina le domande pervenute, verificando:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3, ivi compreso il rispetto del regime de minimis;
- la tipologia degli interventi agevolabili di cui all'art. 2 del presente Bando;
- il rispetto dei requisiti formali e procedurali previsti dal presente Bando.

3. L'ordine cronologico della domanda è mantenuto in caso di richiesta di integrazioni o delucidazioni per sanare parti non essenziali della domanda inviata: in tal caso il tempo massimo concesso è di **10 giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti/integrazione della Camera di



commercio. La mancata o la tardiva risposta entro i termini assegnati comporta la esclusione dell'istanza.

4. La graduatoria delle domande è approvata con provvedimento del Dirigente competente entro 60 giorni lavorativi dalla data di scadenza del Bando, ovvero dalla data di pubblicazione sul sito di chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei fondi disponibili e indicherà:

- le imprese ammesse;
- l'entità del contributo concesso;
- le eventuali imprese ammesse con riserva per esaurimento fondi disponibili e finanziabili solo a seguito di ulteriori risorse disponibili;
- le istanze non ammesse per mancanza dei requisiti ai sensi del presente Bando.

5. Entro il termine di 20 giorni lavorativi dall'adozione del predetto provvedimento l'impresa riceverà, tramite PEC, comunicazione di concessione del contributo richiesto.

6. All'impresa che si è collocata all'ultimo posto nell'ultima graduatoria utile per l'ammissione al contributo viene erogata una somma pari all'importo residuo disponibile sul plafond di risorse stanziato per le finalità del presente Bando. In caso di reintegro dei fondi in momento successivo da parte della Camera di commercio, all'impresa verrà riconosciuto l'importo differenziale spettante e non concesso precedentemente per incapienza.

7. Le istanze formalmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse potranno essere riammesse, in caso di accertata disponibilità economica da parte della Camera di commercio a seguito di rinunce, esclusioni, residui o aumento della dotazione finanziaria. Di tale riammissione verrà data comunicazione agli interessati tramite PEC.

ART. 10 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle attività svolte, eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo pec: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it specificando nell'oggetto "BANDO CONTRIBUTI EVENTI FIERISTICI 2024". Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione e della liquidazione del contributo, del rating di legalità.

2. I soggetti partecipanti alla presente procedura hanno diritto di esercitare il proprio diritto di accesso agli atti ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. utilizzando in via esclusiva l'indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it.

ART. 11 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le imprese che hanno ricevuto comunicazione di concessione del contributo richiesto dovranno inviare, mediante pratica telematica, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov (Agef), la rendicontazione inderogabilmente **entro 60 giorni lavorativi** dalla data di conclusione della manifestazione fieristica.

2. Le imprese che parteciperanno a un evento fieristico, nel periodo compreso dal 1° gennaio 2024 alla data di



comunicazione di concessione del contributo richiesto, dovranno presentare la rendicontazione inderogabilmente **entro 60 giorni lavorativi dalla data** di comunicazione di concessione.

3. Alla pratica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- MODELLO BASE generato dal sistema, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- **modulo di rendicontazione**, predisposto dalla Camera, contenente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.romagna.camcom.it, nella sezione dedicata al Bando), firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

- **copia delle fatture pagate o di altra corrispondente documentazione giustificativa delle spese sostenute**, contenenti la chiara individuazione dell'intervento effettuato, in relazione all'evento fieristico oggetto di domanda, sui quali deve essere apposto il **CUP (Codice Unico di Progetto)** risultante dall'atto di concessione. Nel caso in cui la fattura **sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento** della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o **nel caso di fatture emesse da fornitori esteri**, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura nella fattura "cartacea" originale, mentre in caso di fattura "elettronica" sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 - 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante che non è stato possibile apporre il codice CUP in questione sull'originale e che le spese sostenute fanno riferimento all'evento fieristico oggetto di domanda;

- **prova dell'avvenuto pagamento integrale delle spese da parte del beneficiario del contributo** mediante transazioni bancarie verificabili e con causale riconducibile alla tipologia delle spese ammissibili. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.Ba), assegno, carta di credito aziendale. Nel caso di pagamenti con Ri.Ba oltre alla ricevuta sarà necessario fornire copia dell'estratto conto bancario in cui sia visibile il riferimento al pagamento e il codice identificativo dell'operazione; in caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell'assegno, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento; nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegato l'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento.

4. Per le rendicontazioni pervenute incomplete o che rendano necessario effettuare un supplemento di istruttoria, l'ufficio competente provvederà a darne comunicazione tramite PEC all'interessato, fissando un ulteriore termine massimo di **10 giorni lavorativi (termine perentorio)**. La mancanza di una risposta ovvero il ritardo superiore al 10° giorno determineranno la decadenza dal contributo.

5. La rendicontazione di spese ammissibili superiori all'importo indicato in domanda non darà luogo ad un aumento dell'importo del contributo concesso ed erogato.

6. La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del titolare di Posizione EQ "Servizio di Ppromozione" - laddove nominato- o, in mancanza, del Dirigente di Area della Camera di commercio, sulla base degli esiti istruttori relativi forniti dall'ufficio competente.

7. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è fissato in 90 giorni lavorativi dalla data di ricezione della rendicontazione, fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e le richieste istruttorie.

ART. 12 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
- con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.



2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
3. Il contributo camerale non potrà concorrere a determinare congiuntamente con altri contributi pubblici di qualsiasi natura sulle stesse iniziative aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili, entrate superiori alle spese.

ART. 13 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ART. 14 – REVOCA DEL CONTRIBUTO, RINUNCIA

1. Il contributo sarà oggetto di revoca nei seguenti casi:

- mancanza dei presupposti e dei requisiti elencati agli artt. 2 e 3 del presente Bando;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'art. 9 del presente Bando;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 del presente disciplinare, per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui al precedente art. 13.

2. In caso di revoca del contributo le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

3. Le imprese che intendono rinunciare al contributo devono comunicarlo tramite PEC inviata all'indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: {nome Azienda} – rinuncia al contributo eventi fieristici 2024.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è il Dirigente responsabile dei Servizi di Promozione della Camera di commercio della Romagna.

2. Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento è attribuito all'Unità Organizzativa Servizi di Promozione.

ART. 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

2. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di commercio.



3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4. Eventuali trattamenti che perseguono ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.